

pi Vicarius Generalis, litteras supradictas sigillatas a tergo sigillo dicti D<sup>ni</sup> Episcopi presentavit, & dedit Ven. Viro D. Stefano Pianigo Archipresbytero Castellano, rogans eum, ut eas in Capitulo Castellano publicare debeat. Qui D<sup>ni</sup> Archipresbyter eandem literam recipiens obtulit se publicaturum &c.

840) Questo è il più antico Documento a noi noto, il quale indichi le provisioni dei Canonici Castellani e delle Dignità, essere state un tempo totalmente del Prelato. Nel secolo seguente Eugenio IV con sua Bolla in data 24 Dicembre 1440, confermata poi da Callisto III, nel Corn. XIII, 257, 262, ordinò, che nella Chiesa Castellana si creassero sei Suddiaconi, detti Sottocanonici, in guisa che quando vacasse un Canonico, l'elezione del Successore si facesse di quel Sottocanonico, il quale fosse più idoneo e meritevole, e questa elezione volle che si facesse dal Capitolo, ma però che l'Eletto dovesse essere accettato dal Patriarca *juxta consuetudinem*.

841) Veramente anche prima del B. Lorenzo Giustiniani, e prima della Bolla Eugeniiana consta dai Monumenti della Cancellaria, e risulta parimenti delle parole *juxta consuetudinem*, che il gius di elezione erasi trasferito nel Capitolo. Non consta per quale via: ma è troppo sensibile, che la lontananza dei Vescovi ne aprì il varco. Nicolò Mauroceno due volte erasi assentato dalla sua Chiesa: la prima circa il 1348, Corn. XIII, 41, e poi ancora per portarsi in Avignone, ove nel 1364 vedesi che soggiornava da qualche tempo. Successo a lui Paolo Foscari, la di cui assenza fu già da noi narrata, e che o morì in Roma Vescovo